


Insegnare la sicurezza



Perché formare gli alunni sulla sicurezza?

- Gli alunni sono lavoratori a tempo parziale e in quanto tali devono essere formati.
-
- La scuola prepara alla vita ed al lavoro.
-
- Le scuole professionali e di formazione al lavoro già hanno dei corsi specifici sulla sicurezza
-
- I docenti assumono il ruolo di preposti, in taluni casi, e pertanto è preferibile avere degli alunni formati.
-



Cosa insegnare agli alunni?
Programma di studio.



Il livello di formazione idoneo è quello previsto per il lavoratore

- Gli alunni sono lavoratori a tempo parziale
-
- La scuola prepara alla vita ed al lavoro.
-
- Con maggiore probabilità avranno la qualifica di lavoratori
-
- Chi farà il preposto, il dirigente, o il datore di lavoro inizierà presumibilmente la sua attività con la qualifica di semplice lavoratore (si dice in gergo 'fare la gavetta')



Riferimenti normativi

- TU 81 (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
-
- Versione corrente pubblicata su <http://www.lavoro.gov.it/>
- Sito del Ministero del lavoro.
-
- <http://tinyurl.com/lrx77xo>
-
- Parole chiave per la ricerca su google:
- TU 81 aggiornato.
-
- Software consigliato per la consultazione:
- Pdf Exchange Viewer




- **Formazione dei lavoratori (art.37 comma 1 TU81)**

Il datore di lavoro assicura che ciascun **lavoratore** riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

- La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.



Concetti di rischio e di danno (pericolo)



▣ *La Definizione Di Pericolo Nel DLgs 81/08*

Le definizioni di pericolo, in ambito della sicurezza, sono molteplici ed in generale non corrispondono all'uso corrente nella lingua italiana (dove a volte è utilizzato come sinonimo di probabilità).

Possiamo citare le seguenti:

- Causa o origine di un danno o di una perdita (UNI 11230)
- Potenziale sorgente di danno (UNI EN ISO 12100-1)
- Fonte di possibili lesioni o danni alla salute (UNI EN 292 parte I/1991)
- Fonte o situazione potenzialmente dannosa in termini di lesioni o malattie, danni alle proprietà, all'ambiente di lavoro, all'ambiente circostante o una combinazione di questi (OHSAS 18001, 3.4)

Come possiamo vedere tutte le definizioni riportate si focalizzano sul fatto che il pericolo è una fonte di un danno, **a prescindere dalla probabilità di accadimento**, di una lesione alla salute di un lavoratore o ad un bene materiale.



LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Per fattore di rischio professionale s'intende un qualsiasi agente fisico, chimico, biologico presente nell'ambiente di lavoro in grado di causare un danno al lavoratore

Il rischio viene di norma espresso con la seguente formula:

$$R = P \times D$$

- R = Rischio
- P = Probabilità di accadimento dell'evento
- D = Magnitudo (gravità del danno)

CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

CONCETTI E DEFINIZIONI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

P	3	3	6	9
	2	2	4	6
	1	1	2	3
				D


$R \geq 6$ = Azioni correttive immediate

$3 \geq R \leq 4$ = Azioni correttive da programmare con urgenza

$1 \geq R \leq 2$ = Azioni correttive / migliorative da programmare nel breve-medio termine

DATI PROBABILITÀ (P) E GRAVITÀ (D) DEL DANNO, IL RISCHIO R VIENE CALCOLATO CON LA FORMULA $R = P \times D$ E SI PUÒ RAPPRESENTARE IN UNA MATRICE, AVENTE IN ASCISSE LA GRAVITÀ ED IN ORDINATE LA PROBABILITÀ ATTESA DEL SUO VERIFICARSI

SICUREZZA SUL LAVORO



Infortunio / Salute

- **Rischio di infortunio (rischio sicurezza)**

Evento traumatico dovuto a condizioni fattori fisici, chimici, biologici, organizzativi.

- **Rischio per la salute (rischio salute)**

- Condizione di compromissione della salute del lavoratore dovuta alla esposizione prolungata e continua di agenti fisici, chimici, biologici, organizzativi negativi.
La compromissione della salute può avvenire anche per eventi non prolungati (es. avvelenamento).



FATTORI DI RISCHIO

Rischi per la sicurezza dei lavoratori

- 1 Aree di transito
- 2 Spazi di lavoro
- 3 Scale fisse
- 4 Macchine
- 5 Attrezzi manuali
- 6 Manipolazione movimentazione manuale di oggetti
- 7 Immagazzinamento di oggetti
- 8 Impianti elettrici
- 9 Apparecchi a pressione
- 10 Reti e apparecchi distribuzione gas
- 11 Apparecchi di sollevamento
- 12 Mezzi di trasporto
- 13 Rischi di incendio ed esplosione
- 14 Rischi per la presenza di esplosivi

FATTORI DI RISCHIO

Rischi per la salute dei lavoratori


- 15 Esposizione ad agenti chimici
- 17 Esposizione ad agenti cancerogeni
- 18 Esposizione ad agenti biologici
- 19 Ventilazione industriale
- 20 Climatizzazione locali di lavoro
- 21 Esposizione a rumore
- 22 Esposizione a vibrazioni
- 23 Microclima termico
- 24 Esposizione a radiazioni ionizzanti
- 25 Esposizione a radiazioni non ionizzanti

FATTORI DI RISCHIO

Rischi per la salute dei lavoratori

- 26 Illuminazione
- 27 Carico di lavoro fisico
- 28 Carico di lavoro mentale
- 29 Stress da lavoro correlato
- 30 differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi
- 31 Lavoro ai videoterminali

Definizione di Prevenzione e Protezione



**FRA GLI INTERVENTI NECESSARI AD ELIMINARE
O RIDURRE I RISCHI** INDIVIDUATI CON
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI SI POSSONO DISTINGUERE :



MISURE DI **PREVENZIONE**

HANNO L'OBIETTIVO DI RIDURRE LA PROBABILITA' CHE SI
VERIFICHINO EVENTI DANNOSI (CHE POSSONO CAUSARE
INFORTUNI O MALATTIE PROFESSIONALI)



MISURE DI **PROTEZIONE**

SONO IN GRADO DI EVITARNE OD ATTENUARNE LE
CONSEGUENZE DANNOSE PER I LAVORATORI

MISURE DI PREVENZIONE

TECNICHE

Modifiche di tecnologie,
impianti, macchinari,
Attrezzature, ecc.

ORGANIZZATIVE

Modifiche della organizzazione
del lavoro (orari, tempi,
reparti, responsabilità, ruoli,
gerarchie)

PROCEDURALI

Modifiche di procedure di lavoro
(ordine e sequenza delle operazioni,
informazione e formazione)

MISURE DI PROTEZIONE


COLLETTIVE

INDIVIDUALI

Esempio di protezione collettiva

PROTEZIONE COLLETTIVA

dispositivi di protezione applicati agli organi di lavoro od ingranaggi pericolosi delle macchine (griglie, schermi fissi o mobili)



Esempio di protezione collettiva

PROTEZIONE COLLETTIVA

Strutture di isolamento applicate alle macchine che producono radiazioni o rumori nocivi per gli operatori (schermature, insonorizzazioni)




Schermi mobili



**Gruppo elettrogeno
insonorizzato**

Esempio di protezione collettiva

impianti di aspirazione di gas, fumi o vapori tossici, (saldatura, verniciatura, ecc.)



Impianto di aspirazione centralizzato o localizzati

Esempio di protezione individuale

PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protezione delle vie respiratorie contro aerosol, polveri, liquidi o gas irritanti pericolosi, tossici o infettanti:



facciali filtranti

Semimaschere
a filtro




Maschere a filtro

Esempio di protezione individuale

PROTEZIONE INDIVIDUALE

Indumenti di protezione contro il rischio biologico, chimico e contro le radiazioni ionizzanti



Esempio di protezione individuale



Guanti specifici per la manipolazione di sostanze chimiche



Sottoganti in cotone



Guanti di lattice



Esempio di protezione individuale

PROTEZIONE INDIVIDUALE



Stivali impermeabili con puntale antischiacciamento



Zoccoli con suola antiscivolo



Esempio di protezione individuale

PROTEZIONE INDIVIDUALE

Occhiali a tenuta




Schermi con copricapo

L'acqua bollente è ustionante.



1...IDENTIFICARE IL PERICOLO...



Che rischio c'è che qualcuno si ustioni?




**...VALUTARE
IL RISCHIO...**



Ma è proprio necessario fare bollire l'acqua?



...PROVARE AD ELIMINARLO...



Potrei usare una sostanza con temperatura di ebollizione più bassa.


4... OPPURE TROVARE UN SOSTITUTO



Potrei trovare un sistema che evita il rovesciamento dell'acqua calda.

5


...OPPURE CERCARE DI CONTENERLO...



Se non ho risolto potrei utilizzare grembiuli, guanti e maschere che limitano i danni.

6


...OPPURE USARE I DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE...



*Se la situazione si fa drammatica tutti fuori!
Ordinatamente naturalmente.*



...OPPURE SCAPPARE !!!!



Organizzazione sicurezza, diritti e doveri



Datore di lavoro (art 2)

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i

- **poteri decisionali e di spesa.**

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;



Obblighi Datore di lavoro

E' il principale attore della sicurezza

Gli obblighi sono elencati all'Articolo 18 ed in maniera diffusa in tutto il D.lgs 81.

Tra i principali obblighi ricordiamo l'obbligo della **valutazione dei rischi** e la definizione delle procedure di protezione e prevenzione.

Designazione RSPP e del servizio di prevenzione.



D.lgs 81 - Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

- relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a



servizio di prevenzione e protezione

Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni.

I membri del servizio sono detti A.SP.P e devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda.



Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28 (valutazione dei rischi), comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 (informazione dei lavoratori).



▣ ***DIRIGENTE***

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

E' opinione diffusa che nella scuola i dirigenti siano i docenti responsabili di sede ed il Vicario.



■ **PREPOSTO**

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Un docente in laboratorio è sicuramente un preposto nei confronti degli alunni.




▣ **MEDICO COMPETENTE**

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Nota: Il medico competente partecipa alla valutazione dei rischi



▣ **MEDICO COMPETENTE**

Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;



R.L.S.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

E' un diritto dei lavoratori.

Principalmente prende visione del documento di valutazione dei rischi e partecipa alla riunione periodica ed è un tramite tra i lavoratori e la dirigenza.

Non sono previste sanzioni per gli R.L.S.

Obblighi Lavoratore

- collaborare con il datore di lavoro, all'osservanza degli obblighi posti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- rispettare le norme e le istruzioni che provengono dal datore di lavoro in materia di protezione;
- utilizzare in modo adeguato le attrezzature e i macchinari da lavoro, le sostanze tossiche, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- adoperare correttamente i dispositivi di protezione ;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi eventuale condizione di pericolo, adoperandosi per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente;
- non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza;
- non agire autonomamente in operazioni o manovre che possono comportare dei rischi per gli altri lavoratori;
- prendere parte ai programmi formativi e di addestramento predisposti dal datore di lavoro;
- sottoporsi periodicamente ai controlli sanitari presso il medico competente.



Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle [lettere c\)](#) e [d\)](#), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla [lettera f\)](#) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro¹¹. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto¹².

Sanzioni per i lavoratori

• [Art. 20, co. 2, lett. b\), c\), d\), e\), f\), g\), h\), i\)](#): arresto fino a un mese o ammenda da € 200 a € 600 [[Art. 59, co. 1, lett. a\)](#)]

STRUMENTI ORGANIZZATIVI

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (**spp**)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (**rspp**)

IL RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (**rls**)

IL MEDICO COMPETENTE (**mc**)

GLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO

GLI ADDETTI ALL'EMERGENZA


GLI ADDETTI ALL'ANTINCENDIO

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti (D.lgs 81):

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.



Organi di vigilanza, controllo, assistenza interno alla azienda

- Datore di lavoro
- Dirigenti e Preposti
- Medico competente
- Addetti pronto soccorso
- Addetti anti incendio
- Lavoratori
- RSPP
- ASPP
- R.L.S.




Organi di vigilanza, controllo, assistenza esterni alla azienda

- **Presidi multizonali di igiene e prevenzione** (dipendenti dalle regioni);
- **ASL azienda sanitaria locale** (dipendenti dalle regioni); Comprendono le funzioni dell' EMPI ente nazionale prevenzione infortuni, Ispettorato Lavoro, ANCC associazione nazionale controllo combustione)
- **Direzione provinciale del lavoro** (dipendenti dal ministero del lavoro);
- **VVFF vigili del fuoco** (dip. dal ministero dell'interno);
- **INAIL** istituto nazionale assicurazione infortuni lavoro (dipendenti dal ministero del lavoro); Comprende le funzioni dell'ISPESL istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro.
- **Corpo delle miniere** (dipendenti dal ministero dell'industria);
- **ARPA agenzia regionale protezione ambientale** (dipendenti dal ministero dell'Ambiente).
-
- Altri organismi con competenze specifiche e limitate sono:
 - **Uffici di sanità aerea e marittima;**
 - **Autorità marittime, portuali ed aeroportuali;**
 - **Carabinieri;**
 - **Polizia di stato;**
 - **Vigili urbani.**



Rischi riferiti alle mansioni



EVACUAZIONE DI EMERGENZA




- INCENDIO
- TERREMOTO



INCENDIO O TERREMOTO ??????



*Procedure
diverse*



Rischi e valutazioni in un aula

Dimensioni: cubatura e superficie sufficiente

Pavimenti: privi di ostacoli e pianeggianti

Arredi: privi di spigoli, impossibile caduta di oggetti dall'alto e rovesciamenti arredi.

Pulizia: condizioni igieniche ottimali

Impianti: elettrico (a norme CEI) e di riscaldamento (microclima ideale).

finestre:devono essere facilmente apribili (aerazione) , insolazione non eccessiva, buon isolamento termico, possibile rottura dei vetri, mancanza di spigoli vivi , rischio schiacciamento dita..

Porta di ingresso: deve essere facilmente apribile, ingombro nel corridoio, rischio schiacciamento dita.

Presenza di polvere di gesso



Alcuni rischi particolari

Rottura di vetri
Cardini delle porte
Apparecchi elettrici guasti
Caduta scaffali e armadi
Caduta di oggetti dagli armadi
Apertura delle porte verso il corridoio
Condizioni igieniche improvvisamente degradate




RISCHIO A SCUOLA

- Rischio mediamente basso
- Rischi fondamentalmente strutturali
- Rischio incendio statisticamente elevato
- Rischi dovuti alla presenza di molte persone
- Rischio di evacuazione di emergenza
- Rischio aggiunto per presenza di disabili
- Difficoltà di organizzazione (mancanza di gerarchie definite) e scarsa elasticità dei ruoli.



Elenco dei rischi e/o modalità di prevenzione inerenti l'intera unità.

- G1) Impianti elettrici
- G2) Centrale termica
- G3) Prevenzione incendi
- G4) Rischio rumore
- G7) Ascensori e montacarichi
- G8) Rischio esplosione
- G9) Rischio vibrazioni
- G10) Rischio agenti biologici
- G11) Rischio agenti chimici
- G12) Rischio radon
- G13) Rischio Stress, Burn out, mobbing
- G14) DPI
- G15) Rischio esposizione campi elettromagnetici
- G16) Rischio radiazioni ottiche artificiali
- G17) Rischio agenti cancerogeni e mutageni
- G18) Rischio aggiunto condizioni di gravidanza
- G19) Rischio presenza amianto



relax

Alunni e stress



Lavoro troppo difficile



Carico eccessivo



Troppo facile



difficoltà ad integrarsi con i colleghi



**Grazie per
L'attenzione?**

